

STATUTO FASIE

Art. 1 - Costituzione, denominazione, durata e sede

1. In attuazione dell'Accordo Sindacale del 19 Dicembre 2007, stipulato tra ASIEP e le OO.SS.LL.: FEMCA-CISL FILC-TEM-CGIL UILTEC-UIL, è costituito il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativo al Servizio Sanitario Nazionale per i lavoratori dell'industria settore energia, la cui denominazione in forma abbreviata è "FASIE" con i requisiti di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.

2. Il Fondo ha sede legale in Roma.

Art. 2 - Scopo

1. Il Fondo, fermo restando la centralità e l'opportunità della fruizione delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, ha lo scopo di provvedere, nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive, al rimborso delle spese sanitarie, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento ed entro i limiti previsti dallo stesso Regolamento, a favore dei lavoratori iscritti, dei pensionati iscritti e dei loro nuclei familiari, se iscritti.

2. Il Fondo non ha fini di lucro e può svolgere solo quelle attività strumentali al perseguimento dello scopo di cui al presente articolo.

3. Laddove se ne ravvisasse l'opportunità, il C.d.A. del



Fondo può proporre all'Assemblea operazioni di fusione o accorpamenti con altre entità che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle linee guida indicate dalle Organizzazioni Fondatrici.

4. Nel caso di morte per malattia dei lavoratori in servizio ai quali si applica il Contratto Energia e Petrolio, indipendentemente dalla loro condizione di associati, il Fondo provvederà ad erogare un importo, secondo quanto espressamente previsto dall'Accordo Sindacale 19.12.2007 ed eventuali successive modifiche.

#### Art. 3 - Associati

L'iscrizione al FASIE è volontaria e si esercita con la compilazione del modulo della scelta dell'opzione.

Le adesioni pervenute entro il 30 aprile ed il 31 ottobre avranno effetto rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio.

Possono iscriversi al Fondo in qualità di assistiti:

a) Tutti i lavoratori a cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale "ENERGIA E PETROLIO", "GAS-ACQUA", "CONFINDUSTRIA CERAMICA" e "VETRO E LAMPADE" (e, su richiesta, i loro familiari) assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato con durata non inferiore ad un anno e quelli in forza all'estero in aspettativa;

Per i nuovi assunti l'azienda consegnerà all'atto dell'assunzione il modulo per la scelta dell'opzione: l'azienda curerà il ritiro e l'inoltro al FASIE entro 60 giorni dalla data di

assunzione;

b) Tutti i pensionati ed i loro familiari, sempre ché gli stessi (lavoratore e familiare) risultino iscritti all'atto del pensionamento;

c) Tutti i dipendenti e loro familiari delle organizzazioni firmatarie il C.C.N.L. di cui all'art. 1 del presente Statuto;

d) Il coniuge superstite ed eventuali familiari iscritti potranno proseguire l'iscrizione al FASIE per gli anni successivi, mantenendo le garanzie previste per i familiari, provvedendo integralmente al pagamento delle quote. I dipendenti ed i pensionati non possono essere iscritti quali familiari di altro dipendente.

Il Regolamento definisce le modalità operative riguardanti:

- Iscrivibilità familiare
- Sospensioni
- Uscita dal Fondo

A seguito di appositi accordi collettivi nazionali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto con le Organizzazioni imprenditoriali di altri settori dell'area Energia e Petrolio, previo accordo delle fonti istitutive, potranno iscriversi al Fondo i lavoratori dei relativi settori.

Gli accordi collettivi nazionali in argomento dovranno prevedere le medesime modalità di adesione e contribuzione previste per gli altri iscritti, sia per quanto concerne gli ob-



blighi delle imprese, sia per quelli a carico dei lavoratori.

Art. 4 - Quote di rimborso

1) Gli iscritti al Fasie contribuiscono con una quota di rimborso ai costi di pertinenza delle fonti istitutive.

2) Il contributo "quote di rimborso costi" è definito (nelle quantità e modalità) dal regolamento.

Art. 5 - Patrimonio del Fondo

1. Il Fondo provvede ai propri scopi ed alle spese di gestione:

a) La contribuzione regolamentata dal C.C.N.L. a carico delle imprese;

b) Ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

Gli avanzi di gestione saranno utilizzati prioritariamente per incrementare il fondo di riserva. Per eventuali diversi utilizzi dovrà essere preventivamente sentita la Consulta.

2. Il patrimonio del Fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.

In caso di scioglimento del Fondo l'eventuale quota di patrimonio che residuasse dalle operazioni di liquidazione dovrà essere devoluta ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle di cui al precedente art. 2, secondo le norme contenute all'art. 20 del presente Statuto.

Art. 6 - Contributi e Prestazioni

1. I contributi a carico delle aziende al FASIE sono versa-



3. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza e sono vincolanti.

4. Le decisioni del Collegio sono inappellabili.

Art. 8 - Consulta

La Consulta costituita in forma paritetica complessivamente da n. 12 rappresentanti designati dalle parti stipulanti avrà il compito di:

- Monitorare il quadro esterno di riferimento;
- Formulare suggerimento per miglioramenti e modifiche;
- Esprimere parere preventivo sulle coperture, i rimborsi e le quote di partecipazione.

La Presidenza della Consulta sarà affidata ad un rappresentante espresso dalla parte imprenditoriale. La Consulta si riunirà su convocazione del Presidente almeno due volte all'anno e su richiesta delle parti istitutive.

Art. 9 - Organi del fondo

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio di Amministrazione
3. Il Presidente e due Vice Presidenti
4. Il Collegio dei Revisori Contabili
5. Collegio dei probiviri

L'Assemblea può prevedere la attribuzione di compensi a favore dei componenti degli organi sociali.

Art. 10 - Assemblea dei delegati

L'assemblea dei delegati, di seguito semplicemente "Assem-

blea", è composta da un numero di 30 delegati eletti, secondo

le norme definite-Regolamento elettorale

1. I componenti devono essere eletti dai lavoratori iscritti al Fondo di cui al punto a) art. 3 del presente Statuto;

I delegati durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui vengano a mancare uno o più delegati, prima della

loro scadenza naturale, questi verranno sostituiti secondo le

modalità previste dal Regolamento elettorale. Il delegato su-

bentrante rimarrà in carica per il periodo residuo del manda-

to del delegato sostituito.

Art. 11 - L'Assemblea - Competenze

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- Indirizzo generale del Fondo

- Approva il Rendiconto Finanziario predisposto dal Consiglio di Amministrazione

- Nomina il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea straordinaria delibera su:


- Operazioni di fusione o accorpamenti con altre entità che perseguono finalità analoghe nel rispetto delle linee guida indicate dalle Fonti istitutive

- Modifiche Statutarie secondo quanto previsto dall'art 20 del presente Statuto

- Modifiche Regolamento elettorale secondo quanto previsto dall'art. 20.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima con-





vocazione se sono presenti almeno otto decimi dei delegati e delibera con il voto favorevole di sette decimi dei presenti, in seconda convocazione se sono presenti almeno sette decimi dei delegati e delibera con il voto favorevole di sei decimi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita se sono presenti almeno otto decimi dei delegati e delibera con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Ogni delegato ha diritto ad un voto e non potrà essere portatore di più di 2 deleghe di voto.

La delega può essere attribuita esclusivamente a componenti dell'Assemblea.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria dovranno essere convocare a mezzo fax, e-mail, lettera o qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione, 15 giorni prima della riunione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata 5 giorni prima della riunione. La convocazione delle Assemblee deve precedere l'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Fondo o quando ne facciano richiesta almeno metà dei Consiglieri o almeno due terzi dei Delegati motivandone per iscritto le ragioni della convocazione e gli argomenti da trattare. La convoca-

zione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Fondo ed in sua assenza dal Vice Presidente più anziano.

#### Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di 6 componenti nominati dalla Assemblea e rappresentanti pariteticamente le tre Organizzazioni Fondatrici.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito di poteri, ordinari e straordinari, per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- Nomina nel suo ambito il Presidente e due Vice Presidenti del Fondo, in modo che siano rappresentate le tre componenti delle OO.SS.LL.;


- Sceglie la Società di Revisione Amministrativa;

- Stabilisce l'organizzazione e la gestione del Fondo, definendo la struttura, l'organico necessario;

- Definisce la tipologia delle prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse informando anche le Organizzazioni Fondatrici;

- Predispose il Rendiconto Finanziario che propone all'Assemblea per l'approvazione;

- Predispose e approva il Regolamento applicativo del presente Statuto;



- Decide, in relazione alla situazione economico-finanziaria, le modifiche delle prestazioni e il Regolamento delle stesse, di cui all'art. 5 del presente Statuto;

- Nomina i Consulenti Sanitari;

- Decide, anche sulla base delle proposte dei Consulenti Sanitari, le convenzioni con Strutture sanitarie pubbliche e private e con medici-chirurghi e odontoiatri affidandone al residente la relativa sottoscrizione;

- Attribuisce deleghe al proprio interno, definendo materie e compiti oggetto delle deleghe stesse;

- Stabilisce le modalità di versamento dei contributi e la scelta dell'istituto bancario su cui confluire gli stessi;

- Decide gli interventi solidaristici;

- Delibera sulle eventuali coperture assicurative del Fondo;

- Può nominare il Direttore del Fondo.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea dei Delegati provvederà alla loro sostituzione entro 30 giorni. Il Consigliere cooptato dovrà essere espressione della stessa componente del Consigliere cessato e rimarrà in carica per il periodo residuo del mandato del Consigliere sostituito. Alle riunioni riguardanti il budget e il Rendiconto dell'esercizio finanziario partecipa il Collegio dei Revisori Contabili.

4. La convocazione delle riunioni deve prevedere luogo, ora e ordine del giorno e deve essere effettuata a mezzo raccomandata, telegramma, fax, e-mail o altro mezzo telematico idoneo a far pervenire ai componenti del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori Contabili almeno 5 giorni prima della data della riunione. In caso di particolare urgenza le convocazioni possono essere effettuate a mezzo telegramma, fax, e-mail o altro mezzo telematico idoneo, da inviarsi almeno 3 giorni prima della riunione. Le riunioni del Consiglio sono considerate valide se sono presente la metà dei Consiglieri e altresì se sono tenute attraverso sistemi di video conferenza ovvero attraverso sistemi di call conference nelle modalità consentite dalla legge vigente. Il Consiglio delibera con il voto favorevole sei due terzi dei presenti.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente.


6. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive al Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del presente articolo.

#### Art. 13 - Presidente e Vicepresidenti

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza sta in giudizio e può nominare procuratori.

2. Il Presidente sovrintende alla gestione ordinaria del





Fondo; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e provvede alla esecuzione delle deliberazioni dello stesso; tiene i rapporti con le Organizzazioni Fondatrici e con gli Organismi esterni; svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione per il buon funzionamento del Fondo.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente da Egli designato o, in mancanza dal Vice Presidente più anziano.

#### Art. 14- Collegio dei Revisori Contabili

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 3 componenti effettivi e 3 supplenti nominati dall'Assemblea.

2. Il Collegio svolge compiti e funzioni di controlli della gestione, secondo l'art. 2403 e seguenti del Codice Civile e presenta al Consiglio di Amministrazione al termine di ogni esercizio, la sua relazione sul Rendiconto dell'esercizio Finanziario.

3. I componenti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti il budget e il rendiconto dell'esercizio finanziario.

4. Il Collegio provvede a verificare di sua competenza con periodicità trimestrale, salvo diverse esigenze dello stesso ravvisate.

5. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.

6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Revisore da egli designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano.

7. I Componenti del Collegio che non assistono, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

Art. 15- Il Collegio dei probiviri

- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti effettivi nominati dall'Assemblea.

Al loro interno si procederà ad eleggere il Presidente. Il Collegio si riunisce nella sede del Fondo. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza e sono vincolanti.

Deliberare su quanto previsto in materia all'art. 7 - Ricorsi del presente Statuto.

- La decisione del Collegio è inappellabile.

- I componenti del Collegio durano in carica 3 anni.

- In caso di temporaneo impedimento del Presidente lo stesso viene sostituito dal componente da egli designato o in mancanza dal componente più anziano.

- I componenti il Collegio che non assistono senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio decadono.

Art. 16 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.



2. Il Rendiconto dell'esercizio Finanziario dell'anno precedente, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione è approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione entro il 31 marzo successivo.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente. Il Rendiconto Finanziario è accompagnato dalla relazione generale, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e da quella della società incaricata del controllo contabile.

3. Il Rendiconto dell'esercizio Finanziario e le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci e della Società incaricata del controllo contabile devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

#### Art. 17 - Direttore del Fondo

Il Direttore del Fondo, se nominato, ha la responsabilità del personale e dell'organizzazione degli uffici e coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni.

#### Art. 18 - Regolamento del Fondo

1. In applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 12, il Consiglio di Amministrazione predispone ed approva il Regolamento applicativo del presente Statuto. In esso sono contenute le norme di funzionamento del Fondo e le moda-

lità applicative delle disposizioni dello Statuto, cui gli iscritti devono attenersi.

Art. 19 - Oneri o vincoli sopravvenuti

1. Nel caso in cui, durante la vigenza del Fondo, dovessero intervenire modifiche normative, nazionali e/o regionali, che impongano per gli associati iscritti oneri, spese aggiuntive o vincoli superiori a quelli concordati che compromettano le finalità del Fondo ovvero l'impossibilità finanziaria sopravvenuta, il Consiglio di Amministrazione dovrà interpellare le Fonti istitutive del Fondo e convocare l'Assemblea.

2. Le Fonti istitutive dovranno esprimere il proprio parere entro 90 giorni dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione recepisce la valutazione delle Fonti istitutive e le conseguenti decisioni ed informa l'Assemblea.

Nel caso in cui le Fonti istitutive ritengano opportuno addìvenire allo scioglimento del Fondo, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 12 del presente Statuto e previa adeguata informativa agli iscritti, convocherà l'Assemblea straordinaria per la delibera di scioglimento del Fondo.

Art. 20 - Modifiche allo Statuto e Regolamento elettorale

Le modifiche al presente Statuto e Regolamento Elettorale sono proposte dal Consiglio di Amministrazione e approvate

dall'Assemblea straordinaria, previo parere vincolante delle  
Organizzazioni Fondatrici.

Art. 21 - Scioglimento del Fondo

Lo scioglimento del Fondo è deliberato dall'Assemblea straor-  
dinaria con le modalità e maggioranze previste per le modifi-  
che allo Statuto.

Le attività patrimoniali residue dovranno essere devolute ad  
altre associazioni che perseguono finalità analoghe.

Art. 22 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Sta-  
tuto si rinvia alle vigenti norme di legge.

F.ti: Emilio MICELI

Angelo Emilio COLOMBINI

Paolo PIRANI

Salvatore MARICONDA, Notaio

===

===

===

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di  
parte.

Roma, 14 settembre 2016

Salvatore Mariconda  
Notaio

